

CONVENZIONE
TRA
L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E
ACCREDIA
PER LA COOPERAZIONE APPLICATIVA

Visto l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Visto l'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i., il quale prevede che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal Codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del Codice stesso, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'Amministrazione Digitale così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, che all'art. 62 bis prevede l'istituzione presso l'Autorità della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e ne prevede l'utilizzo anche al fine di **"... favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ..."**

Visto l'art. 6-bis, comma 1 del citato D. Lgs. 163/06 che ha previsto che dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, sia acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità dal citato D. Lgs. 82/2005.

Visto l'articolo 4, comma 15-ter del Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 150 (mille proroghe), convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, con cui è stato differita al 1° luglio 2014 la decorrenza dell'obbligo previsto dal soprarichiamato articolo 6 bis, comma 1, del D.lgs 163/06.

Visto il comunicato del Presidente del 12 giugno 2013 con il quale è stata resa nota la deliberazione di Consiglio 5 giugno 2013 di rimodulazione del regime transitorio previsto dalla delibera n. 111/2012 e di modifica dei termini della decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCpass, stabilendo la data del 1 gennaio 2014 per la decorrenza dell'obbligatorietà di verifica dei requisiti attraverso il Sistema AVCpass per gli appalti di importo pari o superiore a € 40.000,00.

Visto l'articolo 6-bis, comma 3 del citato D. Lgs n. 163/06 il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici.

Visto l'art. 8 comma 2 lett. z) del DPR 207/2010 che stabilisce che, nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici, sono inseriti i dati e le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli Organismi di Certificazione.

Visto l'art. 63 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante disposizioni in materia di certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale e, in particolare il relativo comma 3, che rimette alle SOA il compito di accertare il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale, emesso da Organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO IEC serie 17000, al rilascio di certificazioni del sistema di gestione per la qualità nel settore degli appalti pubblici ed in particolare delle imprese di costruzione (settore EA 28).

Visto l'articolo 6-bis, comma 4 del citato D. Lgs n. 163/06 il quale prevede che i Soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità.

Visto l'art. 40, comma 3, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ove, in merito alla certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, è previsto che "I Soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'Organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99".

Visto che ACCREDIA, ai sensi dei Decreti Ministeriali “Prescrizioni relative all’organizzazione e al funzionamento dell’unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008” e “Designazione di ACCREDIA quale unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”, pubblicati in GG.UU. del 25 e 26 gennaio 2010 è l’unico Organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e responsabile della tenuta dell’elenco ufficiale citato dall’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006, cui devono riferirsi le SOA per l’attività di verifica della regolarità dei certificati di qualità aziendale, prevista dall’articolo 63, comma 5, del DPR 207/2010.

Visto l’art. 63 comma 4 del D.P.R. 207/2010 che stabilisce che gli Organismi di Certificazione hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico.

Visto il documento RT-05 formulato da ACCREDIA intitolato “prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti per la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzioni ed installazione di impianti e servizi” che definisce specifiche regole applicative per il conseguimento e mantenimento dell’accreditamento ACCREDIA nello specifico settore e conseguente rilascio, sotto accreditamento o riconoscimento ACCREDIA, di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 alle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento EA 28 “Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi”

Visto quanto previsto al punto 3 del suddetto documento RT-05 ove risulta che “L’eventuale revoca/rinuncia della certificazione deve essere comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ad ACCREDIA, secondo le disposizioni applicabili. Le sospensioni dovranno essere comunicate ad ACCREDIA nelle modalità previste dai Regolamenti ACCREDIA RG-01 ed RG-16. - L’Organismo di Certificazione deve contrattualmente definire che informazioni puntuali sullo stato di validità dei singoli Certificati emessi, potranno essere comunicate a terzi sia previa richiesta sia su base volontaria da parte dell’Organismo di Certificazione”.

Visto il documento di ACCREDIA RG-16 recante “Regolamento per il riconoscimento di Organismi accreditati da altri Enti di accreditamento firmatari degli Accordi EA MLA per il rilascio di certificazioni di conformità alla norma UNI EN ISO 9001” in forza del quale gli Organismi accreditati da altri Enti di Accreditamento diversi da ACCREDIA e riconosciuti dallo stesso Ente di Accreditamento sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni di cui al citato RT-05.

Visto e considerato che nell’attuale sistema ACCREDIA detiene i dati delle certificazioni del sistema di gestione per la qualità nel settore degli appalti pubblici ed in particolare

delle imprese di costruzione (settore EA 28) rilasciati da Organismi di Certificazione accreditati da ACCREDIA o riconosciuti dalla stessa.

Vista la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, che all'art 7 recita: Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice, i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite Convenzioni. (...) Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee Guida per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 821 - Codice dell'Amministrazione Digitale - o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.

Visto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 concernente l'istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della Pubblica Amministrazione.

Vista la direttiva CNIPA del 18 novembre 2005 concernente le "Linee Guida per la Pubblica Amministrazione digitale".

Vista la direttiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) concernente le "Linee Guida per la stesura di Convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni";

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Considerata la necessità di approfondire forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e ACCREDIA anche alla luce di quanto disposto dal citato D.P.R. 207/2010.

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto del dettato Costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i bisogni di conoscenza e di indirizzo dei Soggetti preposti alle diverse attività e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli adempimenti in capo ai Soggetti vigilati, adottando modalità di dialogo e di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all'Autorità e ad ACCREDIA.

Considerato che l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi consentono di mettere a disposizione delle diverse Amministrazioni uno strumento sempre più efficace nell'attività di monitoraggio e vigilanza nel settore dei contratti pubblici, con la conseguente ottimizzazione del sistema di raccolta delle informazioni.

Tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (d'ora in avanti AVCP), nella persona del suo Presidente, Sergio Santoro

e

ACCREDIA, nella persona del suo Presidente Federico Grazioli

sottoscrivono la presente

CONVENZIONE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione e finalità

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono necessarie per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi. Con questa Convenzione, in particolare, vengono soddisfatti gli obblighi previsti in capo agli Organismi di Certificazione accreditati o riconosciuti da ACCREDIA e all'Organismo Nazionale di Accreditamento richiamati:
 - a. dall'art 63 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 (Gli Organismi di Certificazione hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità¹ ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli Enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation);
 - b. dalla Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 che all'art 7 recita: Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice, i singoli Enti Certificanti (N.d.R. ACCREDIA) che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite Convenzioni. (...) Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto

¹ Per l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità si devono intendere le revoche delle certificazioni a cura degli Organismi di Certificazione (si veda la UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005, punto 6.3. Revoca, ritiro: Annullamento dell'asserzione di conformità).

stabilito nelle Linee Guida per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 821 - Codice dell'Amministrazione Digitale - o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.

2. Con l'implementazione del sistema informatico realizzato in cooperazione applicativa tra AVCP ed ACCREDIA, che con la presente Convenzione si attua, si rende superfluo provvedere all'adempimento di cui all'articolo 63, comma 4, del D.P.R. 207/2010 attraverso l'effettuazione delle comunicazioni di annullamento o decadenza delle certificazioni di qualità per posta elettronica, come previsto a suo tempo dal comunicato del 28 luglio 2011 n. 67 nelle more dell'implementazione dei sistemi informatici citati dallo stesso articolo 63. E' fatto salvo il periodo transitorio disciplinato dal successivo articolo 11. Con le modalità indicate nel successivo art. 3, gli obblighi di comunicazione di cui al richiamato articolo 63, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 s'intendono assolti con la comunicazione ad ACCREDIA, dato che le informazioni in tal modo acquisite vengono comunicate da AVCP agli Organismi di attestazione, che continuano a rimanere, pertanto, destinatari finali del processo di comunicazione richiesto dal Legislatore.

Articolo 2

Forme di collaborazione e cooperazione

1. Le forme di collaborazione tra l'AVCP e ACCREDIA attengono, in particolare, all'acquisizione delle informazioni necessarie all'Autorità per l'adempimento dei compiti istituzionali, così come stabiliti dalla normativa in vigore.
2. La cooperazione si attua mediante procedimenti ed iniziative coordinate che assicurino l'interscambio di dati ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire l'interoperabilità e la cooperazione tra le Strutture, nell'ambito del processo di riforma e innovazione della Pubblica Amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni distortivi, promozione e diffusione delle best practices, miglioramento dei servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Articolo 3

Dati ed informazioni oggetto di condivisione (set di dati, modalità di accesso alle Banche Dati, modalità di trattamento dei dati e Soggetti abilitati all'accesso

1. ACCREDIA fornisce ad AVCP le informazioni relative agli accreditamenti e alle certificazioni relative al settore EA 28 (costruzioni), riferite allo schema di

certificazione UNI EN ISO 9001, rilasciate da Organismi accreditati e riconosciuti da ACCREDIA.

2. ACCREDIA trasmette ad AVCP le informazioni relative agli accertamenti ed alle certificazioni di qualità o alle comunicazioni di annullamento o decadenza delle certificazioni ricevute dagli O.d.C., per le quali è stata preventivamente autorizzata da parte degli stessi Organismi di valutazione della qualità.
3. ACCREDIA dichiara di essere l'unico titolare dei dati messi a disposizione in merito agli accreditamenti e riconoscimenti degli Enti di valutazione della conformità accreditati o riconosciuti da ACCREDIA, ai sensi della presente Convenzione, e di poterne garantire dunque il pieno e legittimo utilizzo ai fini di cui alla presente Convenzione.
4. L'interazione degli O.d.C., quali proprietari e responsabili delle emissioni, aggiornamenti e mantenimenti delle certificazioni di qualità, con il sistema informativo adottato in cooperazione applicativa tra AVCP ed ACCREDIA è definita da apposito allegato (ALLEGATO 1), ove sono riportate le rispettive competenze e responsabilità, nonché l'accettazione di quanto disciplinato dalla presente Convenzione.
Parimenti, nell'ALLEGATO 2, sono riportate le rispettive competenze e responsabilità, nonché l'accettazione di quanto disciplinato dalla presente Convenzione, tra ACCREDIA e la Soc. "Anthesi", quale partner tecnologico dell'Ente, per quanto attiene all'attività informatica intrinsecamente connessa all'operatività del flusso informativo da generarsi da parte di ACCREDIA per l'attuazione della cooperazione applicativa tra l'Autorità e l'Ente stesso.
5. AVCP, in attuazione del disposto dell'articolo 6, comma 1b, della delibera n.111/2012, trasferisce le informazioni inviate da ACCREDIA nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), al fine di renderle accessibili attraverso il Sistema AVCPass alle stazioni appaltanti ed agli altri Soggetti aggiudicatori, che devono effettuare, a norma dell'articolo 6 bis, comma 3, del Codice dei contratti pubblici la verifica dei requisiti posseduti dagli operatori economici partecipanti alle gare d'appalto per quanto attiene agli aspetti della qualità aziendale.
6. AVCP provvede, ai sensi dell'articolo, 8 comma 2 lett. z), oltre al già previsto inserimento nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA del D.P.R. 207/2010 dei dati delle certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli Organismi di Certificazione, ad immettere in detta subsezione anche le annotazioni relative ai provvedimenti di annullamento o decadenza delle certificazioni di qualità adottati dagli Organismi di Certificazione, ai fini della trasmissione periodica delle notifiche a tutti gli utenti registrati sotto il profilo SOA, onde consentire tali Organismi di attestazione di assolvere con tempestività i compiti di cui all'articolo 40, comma 3, del Codice dei Contratti

Pubblici, così come recepiti dal Regolamento di attuazione all'articolo 63, comma 3.

7. Un apposito Gruppo Tecnico Operativo, costituito ai sensi del successivo art. 5 comma 2 si incaricherà di definire:
 - l'analisi delle esigenze informative di dettaglio;
 - l'analisi delle modalità, anche informatiche, cui si potrà ricorrere per soddisfare le stesse;
 - gli approfondimenti necessari e lo svolgimento di ogni iniziativa volta a definire i contenuti di dettaglio della Convenzione attuativa;
 - le regole organizzative e tecniche per l'accesso;
 - la tipologia di accesso telematico utilizzato per la Convenzione;
 - i livelli di servizio.

Gli elaborati del Gruppo Tecnico Operativo entreranno a far parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4

Impegni assunti dai Soggetti sottoscrittori

1. Le Parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione dei dati relativi al proprio sistema informativo; le stesse si impegnano a comunicare con adeguato anticipo ogni modifica rilevante apportata ai propri sistemi informativi al fine di consentire gli adeguamenti necessari per assicurare le finalità della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati siano utilizzati per fini non diversi dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché ad assicurare che i dati stessi non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti e pertanto ciascuna delle Parti provvederà ad impartire precise istruzioni al responsabile per la conservazione dei dati ed agli addetti al trattamento per l'accesso ai dati stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identificati dalle Parti con apposito provvedimento.

Articolo 5

Responsabili dell'attuazione, risorse da impiegare, costi ed oneri

1. L'AVCP indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione il dott. Vincenzo Bonetti;
ACCREDIA indica come responsabile dell'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione il dott. Filippino Amedeo Trifiletti.

2. Le Parti istituiscono un Gruppo Tecnico Operativo, composto da n. 3 rappresentanti dell'AVCP e da n. 3 rappresentanti nominati da ACCREDIA che curerà la predisposizione del progetto di interoperabilità, ponendo altresì in essere ogni iniziativa necessaria a garantire la regolare attuazione di quanto previsto nella Convenzione. Il Gruppo Tecnico Operativo svolgerà le attività cui è preposto in forma gratuita, essendo tali attività ricomprese tra quelle istituzionalmente previste a carico degli Uffici.
Fanno parte del Gruppo Tecnico Operativo, con funzioni di coordinamento, i responsabili dell'attuazione della Convenzione, di cui al precedente comma.
I responsabili dell'attuazione si relazionano con gli Uffici delle rispettive Amministrazioni al fine di fornire periodicamente agli stessi gli elementi conoscitivi utili al monitoraggio della fase attuativa della Convenzione.
3. La Convenzione avviene senza oneri economici per le Parti e ACCREDIA e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici assumeranno i costi relativi a tutte le attività di propria competenza svolte per dare attuazione alla Convenzione.

Articolo 6

Modifiche della Convenzione

1. Durante il primo anno di esercizio, le Parti verificheranno la funzionalità del sistema di interoperabilità e valuteranno le eventuali modifiche da apportare.
2. Le Parti potranno definire con successivi Accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalità di cooperazione oggetto della Convenzione che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di Legge e/o sopravvenute prescrizioni dell'AGID (ex DigitPA) e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Per sopravvenute esigenze organizzative o cambiamenti legislativi, gli elaborati di cui al precedente articolo 3 comma 2 potranno essere modificati sia per quanto attiene al tipo dei dati, che alle modalità di trasmissione, a seguito e sulla base del lavoro del Gruppo Tecnico Operativo, validato dai responsabili dell'attuazione, di cui al precedente articolo 5, senza necessità di rivedere la presente Convenzione. Tali modifiche saranno oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, ove previsto.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata in mancanza di disdetta

scritta di una delle Parti, da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

2. La Convenzione verrà disdetta a seguito di sopravvenute disposizioni normative che modifichino in modo sostanziale le reciproche competenze ovvero l'esigenza dello scambio informativo in essa regolato.

Articolo 8

Composizione delle controversie

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
2. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il Gruppo Tecnico Operativo ove costituito. In caso di mancato raggiungimento di accordo si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Articolo 9

Sicurezza delle informazioni e privacy

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente Convenzione e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10

Foro competente

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e quelle che regolano il funzionamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e di ACCREDIA, incluso lo Statuto dell'Associazione ed il relativo Regolamento Applicativo. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 11

Periodo transitorio

Per tre mesi dalla firma di questa Convenzione, gli Organismi di Certificazione potranno continuare a seguire le indicazioni riportate nella circolare AVCP del 28 luglio 2011 per la trasmissione ad AVCP e alle SOA delle ipotesi di annullamento, decadenza e sospensione dei certificati di qualità aziendale, e parimenti ACCREDIA potrà continuare a pubblicare sul proprio sito le informazioni riferite alle certificazioni, accreditamento e riconoscimento per il settore EA 28 – Schema Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001.

Scaduto questo termine, salvo differente accordo tra le Parti, entrerà in funzione la nuova modalità di comunicazione dati, regolata da questa Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 16 aprile 2014

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture**

Il Presidente
Dott. Sergio Santoro

**ACCREDIA
L'Ente Italiano di Accreditamento**

Il Presidente
Cav. del Lav. Federico Grazioli